



REPUBBLICA ITALIANA

Originale sentenza	€ 160,00
Originale sent. Esecutiva digitale	€ 16,00
Diritti di cancelleria digitali	€ 19,65
Totale spese	€ 189,10

Il Funzionario
Dott.ssa Mariolina Verro
F.to Digitalmente

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

composta dai magistrati

dott. Salvatore CHIAZZESE Presidente

dott. Gioacchino ALESSANDRO Giudice

dott. Salvatore GRASSO Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 225/2024

nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. **69405** del registro di segreteria,

promosso dalla Procura regionale nei confronti di:

- **NEBRODI ALLEVAMENTI Cooperativa Agricola**, con sede in Tortorici, C. da Santa Domenica nr. 47/A, patita iva nr. 02955280835, in persona del suo rappresentante legale *pro-tempore* e

- **LIUZZO SCORPO Giuseppe**, nato a Mantalbano Elicona il 27.04.1962, residente in Tortorici, C. da Santa Domenica n. 47/A, entrambi elettivamente domiciliati in Catania, Viale Ionio nr. 105, presso lo studio dell'Avv. Aleksander Fortini, del Foro di Catania, Codice Fiscale: FRTLSN71L10Z127S, che li rappresenta e difende giusta procura rilasciata

in separato foglio che si allega alla presente, PEC: aleksander.fortini@pec.ordineavvocaticatania.it e fax nr. 095 093571;

- **NATOLI Giuseppe**, nato a Milano il 22/1/1966, e residente in Tusa Via S. Giovanni n. 4, codice fiscale NTL GPP 66A22 F205P, rappresentato e difeso dall'Avv. Letterio Arena (cod. fiscale RNA LTR 41T15 F158B - PEC:

avvletterioarena@pec.giuffre.it; - Fax 090671568) e dall'Avv. Antonio Arena

(cod. fisc. RNA NTN 74S11 F158V, PEC:

avvocato.antonioarena@pec.giuffre.it; - Fax: 090/671568), anche

separatamente e nel loro studio in Messina Via Ghibellina n. 77 elettivamente

domiciliato, in virtù di procura speciale rilasciata su foglio separato, da

ritenersi congiunto materialmente alla comparsa di costituzione;

- **COSTANTINI Massimo**, nato a Sondrio (SO) il 18.02.1957, codice fiscale

CSTMSM57B18I829H, residente in Messina, Via Ugo Bassi, n. 145,

rappresentato e difeso dall'Avv. Carlo FARANDA, con studio in Messina Via

L. MANARA, n. 22, (cod. fisc. FRNCRL74H15F158W, PEC:

avvcarlofaranda@pec.it - Tel. 090346746) e dall'Avv. Antonino Crisci, con

studio in Messina Via Nicola Fabrizi, n. 31, (cod. fisc.

CRSNNN92E30F251B, PEC: antonino.crisci@pec.it - Tel. 090715177), per

procura speciale rilasciata su foglio separato congiunto materialmente alla

comparsa di costituzione;

Esaminati gli atti e documenti di causa;

Uditi, nella pubblica udienza del 5 giugno 2024, il Pubblico Ministero, nella

persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Salvatore Ganci, l'avv.

Fortini per la Nebrodi Allevamenti e per il Sig. Liuzzo Scorpo, l'avv. Faranda

per il sig. Costantini e l'avv. Letterio Arena per il sig. Natoli.

Ritenuto in

FATTO

I. La Procura regionale presso questa Sezione giurisdizionale, con atto

depositato il 6 dicembre 2023, ha citato in giudizio il sig. Liuzzo Scorpo

Giuseppe e la società Nebrodi Allevamenti Cooperativa Agricola (d'ora

innanzi Società), quali percettori di indebiti finanziamenti comunitari in danno dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (d'ora innanzi AGEA) per le campagne agricole relative agli anni 2015 e 2016, ed i sig.ri Natoli e Costantini nella qualità di responsabili/operatori p.t. del Centro Autorizzato di Assistenza Agricola (CAA) Confagricoltura Messina 001, tramite il quale sono state presentate le domande di ammissione ai predetti contributi, chiedendone la condanna al risarcimento della somma complessiva pari a € 68.961,57 oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giudizio, queste ultime in favore dello Stato.

Con l'atto introduttivo del giudizio viene, infatti, contestato al sig. Liuzzo Scorpo amministratore all'epoca dei fatti della citata società cooperativa e, quindi, alla stessa Nebrodi Allevamenti di avere illecitamente percepito, per le campagne agricole 2015 e 2016, contributi comunitari erogati dalla citata Agenzia in forza di dichiarazioni non veritiere - in quanto attestanti la disponibilità di alcuni terreni di cui in realtà il sig. Liuzzo Scorpo e la Società non erano titolari - rese dagli stessi nella qualità di richiedenti le suddette agevolazioni e presentate all'ente pagatore, unitamente a documentazione in parte falsa, senza che il CAA effettuasse i necessari riscontri.

Il Pubblico Ministero, ricevuta la notizia di danno erariale trasmessa con atto prot. n. 61724 del 2.2.2021 della Tenenza della Guardia di Finanza di Capo d'Orlando, a seguito di attività di indagine delegata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Messina, nell'ambito del procedimento penale 1415/19 R.G.N.R, ha appurato che la Società aveva presentato:

- per il 2015

la Domanda Unica di Pagamento (d'ora innanzi DUP) n. 50267498793 del

	7/7/2015, abbinata alla scheda di validazione n. 50361331502, in cui veniva	
	dichiarato l'utilizzo di 366,97 ettari di terreno;	
	- per il 2016	
	DUP n. 60265051585, datata 8.7.2016, abbinata alla scheda di validazione n.	
	60382162851 in cui veniva dichiarato l'utilizzo di 369,85 ettari di terreno.	
	Con segnato riguardo all'indagine penale sopra citata, il Requirente ha, altresì,	
	avuto modo di evidenziare che la stessa scaturisce da una denuncia/querela	
	presentata presso la Stazione dei Carabinieri di Melilli dal sig. SALE	
	Giovanni, comproprietario insieme ai fratelli, di un terreno sito nel Comune	
	di Melilli a seguito della ricezione dall'Agenzia delle Entrate / Ufficio di	
	Sant'Agata di Militello di un avviso di liquidazione dell'imposta e della	
	relativa sanzione per la mancata registrazione del contratto di affitto –	
	rivelatosi poi falso - del suddetto fondo rustico.	
	Dagli accertamenti scaturiti da tale denuncia, riferisce la Procura regionale, è	
	emerso che né la Società né il sig. Liuzzo Scorpo possedevano i requisiti	
	necessari per l'ottenimento del contributo richiesto, in quanto una parte	
	rilevante dei terreni (ha 162, 53 per il 2015 e 143,67 per il 2016 corrispondenti	
	rispettivamente al 44,28% ed al 38,84% del totale dichiarato) asseritamente	
	nella loro disponibilità non erano stati, invece, mai concessi agli stessi e che,	
	pertanto, l'erogazione dei contributi era riconducibile a titoli ingiustificati per	
	una superficie notevolmente superiore all'ettaro.	
	Nel dettaglio, le Forze dell'Ordine hanno verificato che rispetto alla totalità	
	delle superfici dichiarate è stata indebitamente asserita la disponibilità dei	
	seguenti terreni:	
	- per l'anno 2015	

- terreni di proprietà dei sig.ri Sale, De Cicco Cunegonda, Lazzara, Faraci, Iraci, Motta e Carcione (per complessivi ha 59,42) che hanno confermato di non aver mai concesso alla Società o al sig. Liuzzo Scorpo la disponibilità dei terreni di loro proprietà;
- terreni di proprietà del sig. Catalano, Marino-Tranchina (ha 40,08) che hanno confermato di aver concesso al sig. Liuzzo Scorpo i terreni di loro proprietà mediante un “accordo sindacale” di c.d. pasci-pascolo ossia con atto non ritenuto equivalente ad un titolo concessorio/autorizzatorio che ne certificasse la legittima conduzione;
- terreni di proprietà del Demanio della Regione Siciliana (ha 64,08), in uso al Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale Servizio 15 – Ufficio Servizi per il Territorio di Messina, che risultano non essere stati mai concessi alla NEBRODI ALLEVAMENTI Società Cooperativa Agricola;
- per l’anno 2016
- terreni di proprietà dei sig.ri Sale, De Cicco Cunegonda, Lazzara, Faraci, Iraci, Motta e Carcione (ha 83,43) che hanno confermato di non aver mai concesso alla Società o al sig. Liuzzo Scorpo la disponibilità dei terreni di loro proprietà;
- terreni di proprietà del sig. Catalano, Marino Tranchina (ha 50,90) che hanno confermato di aver concesso al sig. Liuzzo Scorpo i terreni di loro proprietà mediante un “accordo sindacale” c.d. pasci-pascolo ossia con atto non ritenuto equivalente ad un titolo concessorio/autorizzatorio che ne certificasse la legittima

conduzione;

- terreni di proprietà del Demanio della Regione Siciliana (ha 9,4), in uso al Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale Servizio 15 – Ufficio Servizi per il Territorio di Messina, che dalla documentazione acquisita presso il sopra citato dipartimento risultano non essere stati mai concessi alla NEBRODI ALLEVAMENTI Società Cooperativa Agricola.

Ricostruiti i fatti e le acquisizioni documentali effettuate dagli inquirenti, specie con riguardo ai titoli di conduzione presenti nel fascicolo aziendale, la Procura regionale ha evidenziato come non vi sarebbe dubbio che la società “Nebrodi Allevamenti Soc. Coop. Agricola” ed il Sig. Liuzzo Scorpo Giuseppe, abbiano violato la normativa comunitaria vigente, in modo intenzionale, dichiarando, nelle domande presentate negli anni 2015 e 2016, senza averne titolo, la conduzione dei citati terreni in misura abbondantemente superiore alla soglia di rilievo comunitario prevista dall’art. 60 del Regolamento UE 1307/2013.

I fatti sopra illustrati, secondo parte attrice, integrano la fattispecie delle dichiarazioni eccessive intenzionali di cui all’art. 53 del regolamento n. 796/2004/CE, come modificato dall’art. 1, paragrafo 20 del regolamento 972/2007/CE, successivamente riprodotto nell’art. 60 del regolamento n. 1122/2009/CE con conseguente perdita dell’intero regime di aiuto. Al riguardo, la Procura regionale ha, peraltro, reso noto che l’AGEA ha sospeso con provvedimento prot. n. AGEA.54118 del 30/07/2021 l’erogazione dei contributi per gli anni 2017 e 2018, non oggetto del presente giudizio.

Con riferimento agli altri convenuti, il Requirente ha posto in evidenza come,

dalla documentazione acquisita dalla Polizia Giudiziaria, risulti che tanto il sig. Costantini in qualità di operatore quanto il sig. Natoli nella veste di responsabile del citato C.A.A., avrebbero agevolato la condotta del sig. Liuzzo Scorpo e della Società in quanto avrebbero agito senza svolgere alcun tipo di accertamento circa la provenienza dei titoli e sulla legittimità del possesso dei terreni in capo ai richiedenti.

Secondo la prospettazione attorea, infatti, non sarebbe dubitabile che tra i compiti specifici del CAA, al di là della mera raccolta ed immissione dei dati, vi sia quello di verificare la legittimità dei titoli presentati, ossia di controllare la veridicità, regolarità e conformità della documentazione prodotta con la normativa comunitaria e nazionale applicabile.

Al riguardo, nel richiamare la normativa applicabile *ratione temporis* in materia di attribuzioni dei CAA (d.lgs. 15 giugno 2000, n. 188 ,d.lgs. n. 165/1999 e DM 27 marzo 2008 MiP.A.A.F.) secondo cui a questi ultimi è affidata la responsabilità, tra l'altro, della identificazione del produttore, dell'accertamento del titolo di conduzione dell'azienda nonché della corretta immissione dei dati nel sistema informativo SIAN, la Procura regionale contesta al sig. Costantini ed al sig. Natoli di avere svolto la loro attività senza esperire alcun tipo di accertamento, controllo o riscontro riguardo al possesso in capo alla società richiedente di titoli validi per ottenere l'aiuto.

In particolare, è stato evidenziato che i CAA, a prescindere dalla specifica qualifica attribuibile a ciascun operatore, svolgono una pubblica funzione amministrativa, finanziata con somme pubbliche e finalizzata anche all'erogazione di pubblici contributi, statuita e regolamentata da norme di diritto pubblico, oggettivamente diretta e strumentale al conseguimento di

finalità pubbliche ed alla formazione e manifestazione di volontà della P.A. Il CAA e i suoi operatori, pertanto, non costituirebbero un mero tramite delle dichiarazioni dell'impresa agricola, ma - in virtù della normativa vigente sin dal 2001 - sarebbero soggetti ad obblighi specifici di verifica delle istanze degli agricoltori e dei documenti da allegare obbligatoriamente; di conseguenza, laddove la documentazione mostri delle criticità, l'operatore del CAA non potrebbe limitarsi ad inoltrare l'istanza dovendo, invece, indicare all'utente le lacune riscontrate. Tanto deriverebbe dalla considerazione in forza della quale ai CAA viene riconosciuta dalla legislazione e dalla giurisprudenza, tra le altre, anche la funzione di certificazione della documentazione prodotta dall'agricoltore/allevatore, attraverso il potere/dovere di effettuare le necessarie verifiche e riscontri (accedendo, ad esempio, alle banche dati anagrafiche catastali) al fine di immettere nei sistemi informativi in uso agli organismi pagatori informazioni il più possibile attendibili per avviare le relative istanze verso un percorso di regolarità e legalità. Gli stessi sono inoltre tenuti alla corretta conservazione degli atti del fascicolo aziendale rilevanti.

Agli odierni convenuti l'organo requirente imputa, in definitiva, il danno erariale scaturente dalla illecita percezione da parte della società del contributo ai danni dell'AGEA, essendo chiara la natura fraudolenta dell'operazione, consistente nell'incameramento di agevolazioni finanziarie non dovute e ottenute mediante dichiarazioni non veritiere circa il possesso dei requisiti necessari per il loro conseguimento; nei comportamenti fraudolenti dei convenuti e nell'utilizzazione di documentazione falsa, il Requirente ha rilevato anche l'occultamento doloso del danno.

Pertanto, la Procura regionale, con atto del 16 giugno 2023, ha invitato a

dedurre gli odierni convenuti e, a seguito di detto atto, si sono avvalsi delle facoltà preprocessuali soltanto i signori Giuseppe Natoli e Massimo Costantini.

Tenuto conto delle deduzioni presentate dal sig. Natoli Giuseppe, il PM ha, altresì, acquisito il manuale delle procedure del fascicolo aziendale e le circolari AGEA.ACIU.2012.90 del 29/02/2012 e AGEA ACIU.2005.210 20-04-2005 e di tale acquisizione è stata data comunicazione alle parti.

Non ritenendo, comunque, che le deduzioni presentate fossero idonee a superare le contestazioni mosse, con atto del 6 dicembre 2023, la Procura regionale ha citato in giudizio gli odierni convenuti.

II. Con memoria depositata in data 6 maggio 2024 ha rassegnato le proprie difese il sig. Natoli Giuseppe il quale, nel ricostruire in dettaglio le funzioni ed i confini delle attività dei CAA, ha affermato la carenza di giurisdizione di questa Corte e comunque l'assenza di ogni responsabilità.

In particolare, secondo la prospettazione del convenuto, peraltro già sviluppata nel corso della fase preprocessuale, l'intera attività dei CAA, secondo il quadro normativo vigente, sarebbe svolta da soggetti privati per conto (in forza di mandato scritto *ex art. 1703 c.c.*) di altri soggetti privati e, pertanto, al di fuori dei confini della giurisdizione contabile. Tanto risulterebbe ulteriormente avvalorato dal fatto che il fascicolo aziendale telematico fa fede nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni ed ha l'efficacia della scrittura privata, per cui l'insieme dei documenti e delle informazioni in esso contenute possiederebbero l'efficacia della scrittura privata.

In ordine ai compiti che gravano sui CAA, la difesa del sig. Natoli ha

rimarcato l'assenza di un dovere di verifica della veridicità dei titoli prodotti dagli utenti e tanto troverebbe ulteriormente conferma – oltre che nelle disposizioni di legge vigenti – nella decisione del Consiglio di Stato n. 3836 del 16/5/2022 oltreché nelle decisioni in essa richiamata nonché nel manuale di verifica ai CAA, i cui adempimenti sarebbero stati comunque integralmente rispettati.

Con segnato riguardo all'attività di accertamento dell'esistenza del titolo di conduzione è stato affermato che la stessa sarebbe di competenza della società AGECONTROL che opera per conto di AGEA.

La Procura regionale errerebbe, inoltre, nel ritenere che la validazione costituisca una attività riconducibile all'operato del responsabile dei CAA, in quanto, essa scaturisce invero dalla sottoscrizione del produttore confermata da dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

II.1. Con segnato riguardo ai terreni dati in concessione dal Demanio della Regione Siciliana in uso al Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale di Messina, la difesa del sig. Natoli sostiene che l'operatore del CAA avrebbe inserito nelle DUP 2015 e 2016 le particelle di terreno in questione *in quanto ricomprese nei titoli di attestazione del Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale n. 5018 – 5019 e 529 riguardanti la campagna 2015 e nella attestazione n. 580 riguardante la campagna 2016*. In tali attestati di concessione, rilasciati dal Dipartimento e consegnati al CAA dal sig. Liuzzo Scorpo per l'inserimento nel fascicolo aziendale della Nebrodi Allevamenti, risulterebbero assegnate anche le particelle sopra indicate, sebbene le stesse non siano state poi riprodotte nei successivi atti di concessione di cui la Guardia di Finanza ha richiesto le copie al detto

Dipartimento. Le ragioni della discrasia rilevata tra detti attestati riguardanti le assegnazioni delle concessioni consegnati dal sig. Liuzzo Scorpo al CAA ed i successivi atti di concessione consegnati dal Dipartimento alla Guardia di Finanza non sarebbero state, tuttavia, approfondite da quest'ultima forza di polizia e ben potrebbero ricondursi ad un mero errore nell'inserimento dei dati.

II.2. Per quanto attiene alle contestazioni connesse ai terreni del sig. Catalano ed all'accordo sindacale di c.d. pasci-pascolo è stato rilevato come detto accordo non sia stato utilizzato per le campagne 2015 e 2016 (che sono oggetto di questo procedimento), bensì per le successive estranee campagne 2017 e 2018. Al riguardo, nel ricostruire la natura del contratto di c.d. Pasci-pascolo, parte convenuta ha evidenziato come lo stesso sia comunque riconducibile ad un contratto di affitto di un fondo rustico al fine di pascolo e, pertanto, costituisca un titolo valido per l'ottenimento degli aiuti in argomento.

II.3. Con riferimento, poi, ai terreni dei sig.ri Marino-Tranchina la difesa del sig. Natoli ha evidenziato che la copia del contratto di affitto in possesso del concedente e consegnato alla Guardia di Finanza ben potesse non recare gli estremi della registrazione, in quanto l'obbligo della registrazione riguarderebbe la copia del produttore che viene consegnata al CAA per la costituzione ed aggiornamento del fascicolo aziendale e, nel caso di specie, gli stessi sarebbero stati regolarmente registrati. A tale ultimo riguardo, parte convenuto ha osservato che le copie di tali contratti, consegnati dal Liuzzo Scorpo al CAA Confagricoltura, sono stati inseriti nel sistema informatico unitamente alle relative DUP e chiede, pertanto, di disporre l'acquisizione.

Con riguardo agli altri contratti, la difesa del sig. Natoli ha osservato come detto convenuto non si potesse avvedere della falsità di detti atti.

Da ultimo, il sig. Natoli ha passato in rassegna anche gli adempimenti che gravano sul responsabile del CAA osservando di avervi adempiuto.

La difesa ha, pertanto, concluso chiedendo: 1°) *Preliminarmente ritenere e dichiarare il difetto di giurisdizione della Corte dei Conti in ordine alle domande svolte dalla Procura nei confronti del deducente Natoli per i motivi illustrati [...], riconoscendo la giurisdizione del giudice ordinario.* 2°) *In ogni caso rigettare tutte le domande avanzate dalla Procura Regione nei confronti del deducente Natoli perché infondate.* 3°) *Con vittoria di spese e compensi difensivi.*

III. Con memoria depositata il 16 maggio 2024 si è costituito in giudizio il sig. Costantini Massimo il quale, ripercorsi i fatti di causa, ha anzitutto rimarcato come lo stesso abbia operato in forza di una sub convenzione tra la Confagricoltura e la Società Agricoltura Servizi Messina s.r.l.

La difesa del sig. Costantini ha, altresì, reso noto che all'interno della compagine organizzativa dell'Ufficio Provinciale Agricoltori, anche nel corso degli anni 2015 e 2016, ha ricoperto il ruolo di Direttore Amministrativo e, pertanto, nessuna attività "operativa" era stata da lui svolta e che, peraltro, era allo scuro anche delle modalità di funzionamento del sistema su cui sono state caricate le pratiche.

In maniera sostanzialmente sovrapponibile a quanto osservato dal sig. Natoli, il sig. Costantini ha poi affermato la natura privata dell'attività svolta dai CAA e la conseguente carenza di giurisdizione contabile.

Difese analoghe a quelle del sig. Natoli sono state sviluppate anche con

riferimento alle contestazioni relative ai terreni dati in concessione dal Demanio della Regione Siciliana in uso al Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale di Messina, ai sig.ri Marino e Tranchina nonché agli altri contratti d'affitto successivamente rivelatisi falsi.

Rinviando alle testimonianze rese da altri soggetti nel corso del processo penale, parte convenuta ha, infine, evidenziato di non aver mai utilizzato il SIAN e, nel richiamare i provvedimenti di archiviazione adottati nei suoi confronti su fattispecie analoghe a quelle in esame a riprova dell'infondatezza di queste ultime, ha concluso chiedendo il rigetto delle domande attoree con vittoria di spese e compensi di difesa.

IV. Il 16 maggio 2024 l'avv. Fortini ha depositato una comparsa di costituzione per la società Nebrodi Allevamenti e per il sig. Liuzzo Scorpo.

Con tale memoria, in primo luogo, nel ricostruire i fatti, la difesa ha anzitutto eccepito il difetto di legittimazione passiva del Liuzzo Scorpo, il quale sarebbe stato convenuto in giudizio, quale rappresentante legale della "Nebrodi Allevamenti", Società Cooperativa Agricola, pur avendo cessato la carica da tempo come, peraltro, risulterebbe dalla visura storica camerale prodotta da parte attrice. Sul punto, poi, il Procuratore Regionale non avrebbe specificato nella propria citazione in giudizio a che titolo il sig. Liuzzo Scorpo sarebbe responsabile personalmente e/o solidalmente con la Società Agricola "Nebrodi Allevamenti" del presunto danno erariale.

Sempre in via preliminare, parte convenuta ha opposto la inammissibilità e/o improcedibilità dell'azione promossa dalla Procura Regionale, ai sensi dell'art. 100 c.p.c. in ragione della presenza del provvedimento di sospensione delle erogazioni richiamato dallo stesso Requirente, nonché della procedura

di recupero dell'indebita percezione dei contributi nei confronti della Soc.

Coop. Agricola "Nebrodi Allevamenti" indicato con l'allegato 5) della

produzione documentale della Procura regionale. L'Amministrazione

danneggiata, infatti, anche nel caso di accoglimento della domanda formulata

dalla Procura contabile con la citazione introduttiva del presente giudizio,

altro non otterrebbe che un nuovo titolo esecutivo assistito dalle medesime

garanzie di quello di cui è già in possesso dall'AGEA.

Detta condotta, peraltro, si porrebbe in contrasto con il principio del "*ne bis in*

idem".

Nel merito la difesa del sig. Liuzzo Scorpo e della società ha osservato come

dalla documentazione e dall'istruttoria compiuta dalla Guardia di Finanza –

Tenenza di Capo D'Orlando ed allegata in atti dal Requirente, non risulti,

assolutamente provato, che le presunte violazioni commesse dai convenuti,

integrino pienamente, sia un illecito penale, che amministrativo contabile per

violazione della normativa comunitaria del settore. La ricostruzione effettuata

dalla Procura regionale differirebbe, infatti, dalla prospettazione della Procura

della Repubblica che, in sede penale, ha contestato solo fatti connessi all'anno

2015 e si è, peraltro, concluso con una sentenza di non luogo a procedersi per

intervenuta prescrizione del reato.

Richiamata la disciplina ritenuta applicabile, le relative circolari ed il

meccanismo del c.d. "disaccoppiamento", la difesa del sig. Liuzzo Scorpo e

della Nebrodi Allevamenti, ha precisato che *l'imprenditore agricolo*

(agricoltore/allevatore) è legittimato a richiedere i premi se, in possesso di

"titoli" o se, in assenza di alcun titolo, "possa ugualmente provare di godere

ed utilizzare le superfici foraggere in base alle "prassi abituali sul territorio

nel settore dell'agricoltura" ossia, per quanto qui di interesse, degli usi civici anche pascolativi. Anche se non vi è l'esistenza di un formale titolo giuridico in capo al Liuzzo Scorpo Giuseppe, non potrebbe negarsi l'effettivo uso dei terreni da parte del medesimo e, pertanto, la legittimazione a ricevere i contributi.

Nel richiamare il dettato dell'art. 58 del regolamento Ce nr. 1122/2009 – titolato “Riduzioni ed esclusioni in caso di dichiarazione eccessiva” parte convenuta ha, altresì, affermato che il Procuratore Regionale avrebbe omesso di valutare che i terreni per i quali è stato prodotto un titolo falso ha avuto una minima incidenza non superiore al 3%, sull'intera consistenza aziendale.

Sussisterebbero, comunque, tutti gli elementi per ritenere che i convenuti abbiano ottenuto contributi comunitari dovuti; non vi sarebbe, infatti, percezione indebita di aiuti economici e ciò farebbe venir meno l'operatività dell'azione per danno erariale avanzata dal Procuratore Regionale.

Parte convenuta ha quindi concluso chiedendo:

“a) in via preliminare accertare e dichiarare, per la motivazione di cui al punto A) dell'epigrafe il difetto di legittimazione passiva di Liuzzo Scorpo Giuseppe e per l'effetto estrometterlo dal giudizio;

b) in via preliminare accertare e dichiarare, per la motivazione di cui al punto B) dell'epigrafe la inammissibilità e/o improcedibilità della presente azione per difetto di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.; per l'effetto rigettare totalmente la domanda promossa dal Procuratore Regionale;

c) Nel merito, accertare e dichiarare per la motivazione di cui al punto C) dell'epigrafe, la infondatezza in fatto e diritto della presente azione, non essendo stata provata alcuna esclusiva responsabilità dei convenuti nella

causazione del presunto danno erariale all'AGEA.

d) in subordine, accertare e dichiarare la corresponsabilità dell'AGEA nella causazione del danno erariale contestato, stante che ha erogato i benefici economici in contestazione, senza alcun controllo preventivo avendone ogni potere di legge e per l'effetto dichiarare che nessuna somma deve essere restituita dell'odierno concludente;

e) in via ulteriormente gradata, si chiede di condannare i convenuti al pagamento in favore dell'AGEA della somma di Euro 37.859,12, riferita alla sola annata agraria 2015 anno di percezione 2016.

Con Vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.

V. All'udienza del 5 giugno 2024, preliminarmente, si è preso atto della produzione in giudizio dell'originale della procura alle liti da parte dell'avv. Fortini.

Il rappresentante dell'Ufficio di Procura, nel contestare le difese del sig. Liuzzo Scorpo e della Società ha, anzitutto, ribadito che quest'ultimo era amministratore della società Nebrodi Allevamenti sia al momento dei fatti che della contestazione. In ordine, poi, alla asserita violazione del principio di *ne bis in idem*, ha richiamato il costante orientamento formatosi sull'autonomia del processo contabile rispetto all'eventuale procedimento amministrativo di recupero delle somme. Parimenti, ritiene irrilevante ai fini del presente giudizio l'eventuale presenza di una sentenza penale di assoluzione per prescrizione con riferimento alle condotte oggetto di esame nel presente giudizio. Da ultimo, con riguardo alle difese del sig. Liuzzo Scorpo e della Società, la Procura regionale ha rimarcato come la mera disponibilità di fatto dei terreni non sia sufficiente a supportare la richiesta degli aiuti economici in

argomento.

Passando all'esame delle difese del sig. Natoli, la Procura regionale ha evidenziato come la decisione del Consiglio di Stato richiamata dalla difesa attenga alla validità della domanda priva di sottoscrizione. È stato ribadito, inoltre, come le attestazioni relative ai terreni demaniali ed ai contratti di pasci-pascolo non fossero astrattamente idonee a corredare le DUP presentate.

Con riferimento alla posizione del sig. Costantini, il Pubblico Ministero ha osservato come dalle dichiarazioni del sig. Natoli emerga chiaramente che le credenziali del sig. Natoli siano state usate dal 2017 in poi e, quindi, per ipotesi diverse da quelle in esame.

La Procura regionale ha quindi concluso insistendo per la condanna formulata nell'atto introduttivo del giudizio.

L'avv. Fortini, per il sig. Liuzzo Scorpo e per la Società, nel ribadire che quest'ultimo, al momento dei fatti, non era rappresentante legale della Società Nebrodi Allevamenti, ha sostanzialmente ripercorso quanto affermato nella propria domanda di costituzione, chiedendo l'assoluzione da ogni addebito per i propri assistiti.

L'avv. Faranda, per il sig. Costantini, nel ribadire alcune delle contestazioni avanzata in sede preprocessuale, ha evidenziato la genericità delle contestazioni attoree testimoniate dal fatto che l'unico rimprovero mosso al sig. Costantini è connesso all'uso delle sue credenziali; aspetto rispetto al quale, anche nel corso del maxiprocesso Nebrodi, è emerso che dette credenziali non furono mai utilizzate dal sig. Costantini.

La difesa ha poi rimarcato come le dichiarazioni del sig. Natoli in ordine all'utilizzo delle credenziali del sig. Costantini non provino l'utilizzo, prima

del 2017, di dette credenziali ad opera di quest'ultimo.

A conferma dell'estraneità del dovere di accertamento della veridicità dei titoli di conduzione, la difesa ha, tra l'altro richiamato il provvedimento di archiviazione disposto dal GIP di Enna nei confronti di un operatore ritenuto in una posizione sostanzialmente sovrapponibile a quella del sig. Costantini. L'avv. Faranda ha, quindi, concluso chiedendo il rigetto della domanda attorea.

L'avv. Letterio Arena per il sig. Natoli, ha sostanzialmente ripercorso il contenuto della comparsa di costituzione e, da ultimo, ha dato lettura di un provvedimento di archiviazione nei confronti del proprio assistito, risalente al mese di gennaio 2024, intervenuto all'esito della fase preprocessuale su una fattispecie analoga a quella in esame. Da ultimo, ha insistito come in memoria. Considerato in

DIRITTO

1. Il presente giudizio verte sull'accertamento del danno erariale asseritamente causato dagli odierni convenuti, ciascuno nelle rispettive qualità, all'AGEA nella misura pari al finanziamento percepito dal sig. Liuzzo Scorpo e dalla Società Nebrodi Allevamenti per le campagne agricole 2015 e 2016 attraverso un comportamento fraudolento, dolosamente preordinato alla indebita percezione dello stesso finanziamento.

Seguendo l'ordine logico-giuridico nella trattazione – evocato dall'art. 101, comma 2, c.g.c. – il Collegio è chiamato a scrutinare le questioni pregiudiziali e gradatamente, prima del merito vero e proprio, quelle preliminari di merito, fermo restando che l'ordine di trattazione è rimesso al prudente apprezzamento del Giudice, secondo motivate ragioni di logica giuridica e di

coerenza e ragionevolezza.

Per pregiudizialità logico-giuridica va, in primo luogo, scrutinato l'eccepito difetto di giurisdizione contabile.

Al riguardo occorre, anzitutto, rammentare come risulti ormai pacifica la giurisdizione della Corte dei conti anche nei confronti dei privati percettori di sussidi pubblici, in quanto essi intrattengono sostanzialmente un rapporto di servizio con la pubblica amministrazione poiché, attraverso l'impiego delle risorse finanziarie conseguite, concorrono a realizzare l'interesse pubblico alla cui cura è preposta l'amministrazione erogatrice (*ex multis*, Cass. SS.UU. n. 4511/2006, n. 5019/2010, n. 23897/2015, 21297/2017).

Parimenti, deve ricordarsi che costante giurisprudenza afferma, altresì, la sussistenza di un rapporto di servizio, con conseguente radicazione della giurisdizione contabile, qualora si verifichi uno sviamento dalle finalità perseguite con il finanziamento sia nei confronti del percettore che dei soggetti chiamati a svolgere funzioni essenziali all'interno del procedimento amministrativo che conduce alla concessione dei benefici (Cfr., *ex multis*, Corte dei conti, III^a Sez. App. n. 160/2019, Cass. civ., Sez. Unite, Ord. 22114/2014; Cass. civ., Sez. Unite, Ord. 20132/2004).

Da ciò discende altresì (in applicazione dei principi generali già illustrati) la possibilità di proporre direttamente l'azione di danno nei confronti dei legali rappresentanti dei CAA o comunque di coloro che, di fatto, abbiano agito per conto di essi, realizzando i presupposti per l'illegittima percezione delle agevolazioni pubbliche (Corte conti, Sez. Umbria n.19/2019; Sez. giurisd. per la Regione siciliana n. 827/2020, n. 337/2019, n. 692/2019 e n. 955/2019).

Con segnato riguardo alle prospettazioni sviluppate dalla difesa dei sig.ri

Natoli e Costantini sul punto, deve osservarsi, altresì, che la Cassazione Sez. II, con sent. del 31/05/2021, n. 21411 ha avuto modo di precisare che i "CAA operano in funzione della convenzione stipulata con l'AGEA, la quale, come stabilisce il D.Lgs. 27 maggio 1999, n. 165, art. 2, è un ente di diritto pubblico non economico. Ne consegue che nel momento in cui l'AGEA trasferisce i suoi poteri al CAA, questi ultimi di fatto si sostituiscono all'AGEA e pertanto [...] rivestono lo status di incaricati di pubblico servizio". Il Tribunale ha altresì osservato che gli operatori CAA -in ciò delegati dall'AGEA - hanno il compito di identificare l'agricoltore, di accertare l'esistenza del titolo di conduzione dell'azienda e di provvedere alla corretta immissione di dati, così che " il Centro è responsabile della verifica della corrispondenza dei dati immessi a sistema con la documentazione fornita dagli utenti, nonché della conformità formale della documentazione stessa alla normativa comunitaria e nazionale applicabile". Il ricorrente sostiene che il controllo era solo di natura formale e che l'operatore CAA non era tenuto a verificare le veridicità della documentazione prodotta dal richiedente. Tale argomentazione, tuttavia, è manifestamente infondata, perché smentita dalla lettera della norma istitutiva dei Centri di Assistenza Agricola, in quanto il D.Lgs. n. 165 del 1990, art. 3 bis, comma 3, espressamente dispone che "Per le attività di cui al comma 1, i Centri hanno, in particolare, la responsabilità della identificazione del produttore e dell'accertamento del titolo di conduzione dell'azienda, della corretta immissione dei dati, del rispetto per quanto di competenza delle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 1287/95 e n. 1663/95, nonché la facoltà di accedere alle banche dati del SIAN, esclusivamente per il tramite di procedure di interscambio dati".

Tenuto conto di quanto precede non sussistono dubbi in ordine allo svolgimento, da parte degli operatori e dei responsabili dei CAA, di funzioni essenziali all'interno del procedimento amministrativo che conduce alla concessione dei benefici in favore del presentatore delle DUP. Ne sia riprova ulteriore, da ultimo, la necessità del preventivo riconoscimento regionale allo svolgimento delle funzioni "delegate".

Le prospettazioni dei sig.ri Natoli e Costantini sull'asserito difetto di giurisdizione derivante dalla natura privata del rapporto con gli utenti ed alla efficacia di scrittura privata di cui all'art. 2702 c.c. del fascicolo aziendale devono, pertanto, essere respinte e, conseguentemente, deve essere affermata la giurisdizione contabile sul giudizio in esame.

1.1. Affermata la giurisdizione contabile, in via preliminare deve anche esaminarsi la contestazione di genericità della domanda attorea opposta dalla difesa del sig. Costantini. Al riguardo il Collegio ritiene che detta prospettazione non risulti condivisibile. Dall'esame dell'atto introduttivo del presente giudizio emerge, infatti, che lo stesso è in possesso di tutti i requisiti di cui all'art. 86 c.g.c. e reca la contestazione di condotte specifiche nei confronti di tutti gli odierni convenuti i quali, per l'appunto, hanno sviluppato puntuali ed articolate difese. A tal proposito, si osserva, altresì, che la richiesta di condanna di tutti gli odierni convenuti all'intera somma oggetto di contestazione, unitamente al rilievo di un occultamento doloso del danno ed all'assenza di contestazioni colpose in via sussidiaria, denotano una richiesta di condanna in solido di tutti gli odierni convenuti a titolo di dolo.

1.2. Sempre in via preliminare deve esaminarsi l'asserito difetto di legittimazione passiva opposto dal sig. Liuzzo Scorpo avendo lo stesso, al

momento dei fatti, *cessato la carica da tempo*.

Al riguardo, si ritiene che la stessa eccezione sia manifestamente infondata in quanto, diversamente da quanto affermato dalla difesa, anche in corso di udienza, dall'esame della visura camerale storica della Nebrodi Allevamenti di cui all'allegato n. 6 - prodotto dalla Procura regionale - emerge chiaramente che l'odierno convenuto è stato rappresentante legale (prima amministratore unico e poi presidente del Consiglio di amministrazione) ininterrottamente dal 18.02.2008 quantomeno sino al 26.09.2023 (data della visura). Peraltro, risulta *per tabulas*, dall'atto di citazione, che la Procura regionale ha evocato in giudizio il sig. Liuzzo Scorpo in proprio e quale amministratore p.t. di detta società anche al momento dei fatti oggetto di contestazione.

Non si ritiene utile, pertanto, soffermarsi oltre sul punto e la richiesta di estromissione del presente giudizio deve essere respinta.

1.3. Parimenti manifestamente infondata risulta la prospettazione opposta dalla difesa del sig. Liuzzo Scorpo e della società in ordine alla inammissibilità e/o improcedibilità dell'azione di responsabilità esercitata, in ragione dell'asserita carenza di interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 c.p.c. e della duplicazione delle pretese risarcitorie, in violazione del principio di *ne bis in idem*, asseritamente dovuti alla presenza di un provvedimento di sospensione dell'AGEA (prot. 54118) e dell'avvio di un procedimento di recupero indicato con l'all. 5 della produzione della Procura regionale.

In termini generali deve, infatti, rammentarsi che è ormai pacifico l'orientamento secondo il quale *la differente natura e finalità che caratterizza l'azione restitutoria intentata dalla P.A. e l'azione di responsabilità per danno erariale comporta che fra i due rimedi non possa ravvisarsi un rapporto di*

pregiudizialità logico-giuridica che possa giustificare il previo esperimento della prima, essendo le due azioni, anche quando investono i medesimi fatti materiali, reciprocamente indipendenti, e l'eventuale interferenza che può determinarsi fra i relativi giudizi introduce esclusivamente un problema di proponibilità, alla luce dell'interesse ad agire, dell'azione di responsabilità innanzi al giudice contabile e non di giurisdizione (Cass. ord. n. 4883/2019, n. 32929/2018). In altre parole, soltanto ove il credito sia stato integralmente soddisfatto, per effetto del pagamento in via amministrativa o, in conseguenza dell'esito positivo delle azioni risarcitorie, l'azione di responsabilità amministrativa è indubitabilmente da ritenere non più intentabile o, se già intentata, non oltre procedibile.

Qualora, invece, i rimedi alternativi non abbiano ancora condotto – come nella fattispecie all'esame - all'integrale soddisfacimento del credito, la possibilità per l'Amministrazione di avvalersi di strumenti amministrativi o di ricorrere a rimedi giudiziali ordinari per il soddisfacimento del credito non rappresenta circostanza idonea a precludere la proponibilità dell'azione erariale intestata al PM contabile nei confronti del soggetto che quel credito (i.e. danno erariale) abbia generato. In definitiva, l'azione giudiziaria e quella amministrativa *ben possono, provvisoriamente, marciare su binari paralleli e a velocità differenti: solo all'esito di entrambe potrà e dovrà porsi il problema del saldo, la cui soluzione dovrà essere affrontata o in sede di esecuzione della sentenza o attraverso il ricorso agli ordinari strumenti civilistici di reazione ad adempimenti indebiti.* (cfr. Corte dei conti Sez. II d'Appello sent. 310/2021).

Con segnato riguardo al caso in esame, comunque, va precisato che la nota prot. 54118 concerne la sospensione di pagamenti non ancora effettuati e,

pertanto, distinti dalle annualità in argomento (2015 e 2016) che dagli atti risultano, invece, essere state già oggetto di pagamento il 13.05.2016 ed il 23.11.2017. Inoltre, il provvedimento di recupero indicato dalla difesa (all.5 della produzione della Procura regionale) costituisce una mera comunicazione con la quale *si rappresenta che è tuttora in corso l'istruttoria*. Nessun provvedimento di recupero risulta, pertanto, adottato con riguardo alle citate annualità 2015 e 2016 né tantomeno risulta che tale recupero sia stato eseguito.

Anche dette eccezioni devono essere, pertanto, respinte.

In via preliminare, da ultimo, deve rammentarsi che le Sezioni Unite della Corte di cassazione, con giurisprudenza costante, hanno statuito la reciproca autonomia e indipendenza tra giurisdizione civile e penale, da un lato, e giurisdizione contabile, dall'altro, affermando che “...*Le occasionali interferenze, conseguenza della possibilità che il sistema ordinamentale fornisca una pluriqualeificazione giuridica dei medesimi fatti materiali oggetto della cognizione dei diversi plessi giurisdizionali, pone esclusivamente un problema di proponibilità dell'azione a fronte di un titolo giudiziale già perfezionatosi, eseguito e totalmente soddisfattorio della pretesa esercitata, risolvibile secondo i principi della preclusione...*” (Cass. SS.UU. 8927 del 2014)”.

Anche le richieste del sig. Liuzzo Scorpo e della Società connesse alle diverse contestazioni mosse nel corso del processo penale non possono, pertanto, trovare accoglimento, data la sostanziale autonomia ed indipendenza tra i due processi.

2. Esaurite le questioni pregiudiziali e preliminari, prima di passare al merito, occorre effettuare delle premesse di carattere generale.

L'intero impianto normativo UE per l'erogazione di aiuti in materia di agricoltura e sviluppo rurale degli Stati Membri presuppone un sistema integrato di gestione e controllo fondato sull'anagrafe delle aziende agricole e sul fascicolo aziendale. Quest'ultimo, infatti, riepilogativo dei dati aziendali, è istituito nell'ambito dell'anagrafe agricola, per fini di semplificazione ed armonizzazione (art. 14, comma. 3, del d.lgs. n. 30 aprile 1998, n. 173).

All'interno del fascicolo aziendale elettronico, nello specifico, sono presenti le informazioni e i documenti digitali inerenti ai soggetti iscritti all'anagrafe agricola che consentono di definirne l'identità e la consistenza strutturale dell'azienda (terreni, animali, macchinari, fabbricati, manodopera ecc.) e, pertanto, esso costituisce elemento propedeutico alla presentazione di qualsiasi tipologia di domanda di aiuto e/o di pagamento (cfr. artt. 3 e 9 del D.P.R. 1 dicembre 1999, n. 503).

Sulle informazioni contenute nel fascicolo aziendale si fondano, infatti, non soltanto le domande di aiuto ma anche le domande di accesso UMA (assegnazione carburante), gli adempimenti strumentali alla compilazione delle domande come il piano colturale, per lo sviluppo rurale delle zone svantaggiate o montane, le istruttorie connesse al rispetto dei vincoli derivanti dalle pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, nonché tutte le istruttorie che utilizzano i dati strutturali contenuti nel fascicolo aziendale o che, più nello specifico, impongano la valutazione del rapporto tra le superfici coltivate o adibite a pascolo e le superfici dedicata a fasce ecologiche ecc. (cfr. art. 67 Regolamento UE n. 1306/2013).

In tale quadro, il fascicolo aziendale, quale contenitore di dichiarazioni e certificazioni validate, assicura attraverso un sistema integrato di controllo e

gestione, una netta semplificazione sia per le aziende dichiaranti - che non sono obbligate a collazionare ogni volta le dichiarazioni oggetto di presentazione ad una Amministrazione - sia una reale diminuzione dei costi di gestione per le diverse amministrazioni interessate che, attraverso tale strumento, riescono a standardizzare le informazioni in possesso e le connesse istruttorie (cfr. Regolamento CE n. 796/2004).

La particolare importanza attribuita dalla legislazione europea e nazionale al fascicolo aziendale e la valenza sostanzialmente generale delle informazioni in esso contenute giustificano la particolare natura sanzionatoria delle previsioni connesse alle dichiarazioni eccessive intenzionali (art. 53 del cit. Reg. 796/2004), in forza delle quali l'intero aiuto economico è revocato a prescindere da un'indagine sulla proporzionalità o sulla capienza dei titoli a disposizione rispetto alla superficie dichiarata. Ne sia riprova il costante tenore delle disposizioni nel corso del tempo. (cfr. Corte dei conti Sez. giur. Regione Siciliana sent. 912/2022).

In particolare, per le domande presentate prima del 2009 l'art. 53 Reg. della Commissione n. 796/2004 rubricato "Dichiarazione eccessiva intenzionale", nella sua formulazione modificata dal Reg. 972/2007, stabiliva che *"Se le differenze tra la superficie dichiarata e la superficie determinata in conformità dell'articolo 50, paragrafi 3 e 5, risultano da irregolarità commesse intenzionalmente, l'aiuto a cui l'agricoltore avrebbe diritto ai sensi dell'articolo 50, paragrafi 3 e 5, nell'ambito del regime di aiuto di cui trattasi non è concesso per l'anno civile considerato se tale differenza è superiore allo 0,5% della superficie determinata o ad un ettaro.*

Parimenti, per le domande presentate dal 2009 al 31 dicembre 2014 l'art. 60

Reg. CE 1122/2009 della Commissione, ha stabilito che *“Se le differenze tra la superficie dichiarata e la superficie determinata in conformità all’articolo 57 sono dovute a dichiarazioni eccessive frutto di un comportamento intenzionale, l’aiuto cui l’agricoltore avrebbe avuto diritto a norma dell’articolo 57 nell’ambito del regime di aiuto di cui trattasi non è concesso per l’anno civile considerato se tale differenza è superiore allo 0,5 % della superficie determinata o a un ettaro”*.

Per quanto qui di interesse, per le campagne agricole decorrenti dal 2015, il Reg. UE 640/2014, all’art. 18 rubricato *“Base di calcolo in relazione ai pagamenti per superficie”* al secondo comma del paragrafo 6, nel far salva la previsione di cui all’art. 60 Reg Ue 1306/2013, ha stabilito la sostanziale irrilevanza delle maggiori dichiarazioni per estensioni inferiori a 0,1 ha. L’art. 19, inoltre, al paragrafo 1 comma secondo stabilisce che *«se la differenza constatata è superiore al 20% della superficie determinata, non è concesso alcun aiuto sostegno connesso alla superficie per il gruppo di coltura di cui trattasi»*. Da ultimo, deve rammentarsi che il citato art. 60 Reg Ue 1306/2013 prevede che *«Fatte salve disposizioni specifiche, i benefici previsti dalla legislazione settoriale agricola non sono concessi alle persone fisiche o giuridiche per le quali sia accertato che hanno creato artificialmente le condizioni richieste per l’ottenimento di tali benefici in contrasto con gli obiettivi di detta legislazione»*.

Dal quadro normativo appena riportato risulta, pertanto, evidente come nessuna dichiarazione eccessiva intenzionale venga ammessa e, in caso, di dichiarazione eccessiva superiore al 20%, a prescindere dalla intenzionalità della stessa, l’intero aiuto economico non venga concesso.

Ebbene, con tali previsioni, il legislatore europeo ha effettuato direttamente ed “a monte” una valutazione di “proporzionalità” della sanzione dell’esclusione dall’aiuto al verificarsi di una dichiarazione eccessiva intenzionale della superficie dichiarata non richiedendo, inoltre, nessuna “prova di resistenza” sul rapporto tra titoli all’aiuto disponibili e superficie dichiarata.

Del resto, nel considerando n. 17 del Reg. CE 972/2007 si leggeva già che: *“Il principio generale applicato è quello in base al quale non c’è tolleranza se la superficie eccessiva è stata dichiarata dall’agricoltore intenzionalmente. Ciò può comportare una riduzione non desiderata del pagamento. Occorre pertanto introdurre una soglia anche in caso di dichiarazione eccessiva intenzionale per garantire proporzionalità quando la dichiarazione eccessiva è di limitata entità. Nondimeno, si tratta pur sempre di un atto intenzionale dell’agricoltore e la tolleranza deve essere pertanto minima”*.

Tali previsioni trovano, peraltro, a livello nazionale e per quanto qui di interesse, il loro culmine nella previsione dell’art. 75 del DPR 445/2000 in forza del quale la non veridicità della dichiarazione comporta la decadenza dai benefici scaturiti dalla dichiarazione non veritiera.

2.1. Effettuate tali premesse, l’azione, per come introdotta dalla Procura regionale risulta parzialmente fondata.

Il Requirente ha, infatti, fornito prova attraverso la documentazione depositata (DUP, scheda di validazione e attestazioni di pagamento) che la Società ed il sig. Liuzzo Scorpo hanno chiesto e ottenuto, per il tramite del CAA di Messina, contributi comunitari pari ad € 68.961,57 a fronte della dichiarata conduzione di 366,97 ha nel 2015 e di 369,85 ha nel 2016.

L'esame effettuato a campione dalla Guardia di Finanza sulle superfici dichiarate e la documentazione acquisita unitamente alle dichiarazioni rilasciate in sede di sommarie informazioni dai legittimi proprietari, hanno consentito, inoltre, al Requirente di dimostrare che, certamente, quantomeno ha 59,42 nel 2015 ed ha 83,43 nel 2016 – prendendo a riferimento soltanto le dichiarazioni di chi ha disconosciuto ogni rapporto con la società e con il sig. Liuzzo Scorpo - non erano nella disponibilità di detti convenuti e, pertanto, che i contributi percepiti sono stati fraudolentemente ottenuti in forza di dichiarazioni non veritiere sulla disponibilità dei citati fondi agricoli.

Costituisce, infatti, principio consolidato che <<per ottenere i contributi di cui si tratta, la disponibilità dei terreni va fondata sui titoli civilistici della proprietà, dell'affitto o del comodato>> (*ex multis*, cfr. Corte dei conti, Sez. giur. Sicilia, sent. n. 263 del 20 aprile 2018) e che, dunque, “l'erogazione dei contributi è subordinata alla sussistenza di un titolo giuridicamente idoneo e debitamente documentabile che attribuisca al coltivatore/allevatore la disponibilità della superficie” e che la “disponibilità dei terreni deve essere titolata non essendo sufficiente una mera relazione di fatto che può concretarsi addirittura nell'usurpazione dei terreni altrui” (Corte dei conti, Sez. App. Sicilia, sent. n. 166 del 23 giugno 2015).

Le prospettazioni della difesa del sig. Liuzzo Scorpo e della Società in ordine alla insussistenza del danno in ragione della effettiva disponibilità di detti terreni – peraltro solo labialmente affermata e non provata - o sulla suggerita “capienza” delle superfici non oggetto di contestazione rispetto ai diritti all'aiuto disponibili o, ancora, alla necessaria proporzionalità della sanzione, tenuto conto di quanto appena evidenziato, non possono trovare accoglimento.

Per quanto attiene all'elemento soggettivo, per giurisprudenza costante, è possibile indagare l'elemento psicologico anche nei confronti di una persona giuridica, tenuto conto del comportamento delle persone fisiche che agiscono per l'ente in forza del relativo rapporto organico (cfr. Corte dei conti, Sez. III Appello sent. n. 394/2018, Sez. giur. Campania, sent. 136/2017 e Sez. giur. Sardegna, sent. n. 438/2010). Al riguardo, il Collegio ritiene non vi siano dubbi in ordine alla natura dolosa della condotta del sig. Liuzzo Scorpo e, tramite esso, della Società Nebrodi allevamenti. Dal mero confronto tra quanto dichiarato nelle DUP in sede di presentazione della domanda di aiuto - o nelle successive validazioni - e quanto emerso a seguito delle indagini, risulta, infatti, palese lo scostamento tra il dato reale e quanto dichiarato, a testimonianza della natura dolosa delle condotte causative del danno.

Il sig. Liuzzo Scorpo, del resto, non ha fornito alcuna prova contraria atta a dimostrare la titolarità dei terreni oggetto di contestazione né alcuna prospettazione alternativa, limitandosi a sostenere l'insussistenza del danno in ragione della "disponibilità" dei terreni oggetto di contestazione; prospettazione, come già accennato, non condivisibile.

La natura dolosa della condotta del sig. Liuzzo Scorpo trova, inoltre, conferma nella reiterazione della condotta posta in essere, nella particolare entità delle superfici dichiarate senza averne titolo nonché nella totale assenza di spiegazioni verosimili sulle ragioni della discordanza tra le superfici dichiarate e quelle di cui aveva una disponibilità titolata.

Risulta, pertanto, acclarato come i contributi erogati nei confronti del sig. Liuzzo Scorpo e della Società siano indebiti ed abbiano determinato sostanzialmente una distrazione dei relativi fondi rispetto alla finalità alla

quale gli stessi sono preordinati con conseguente responsabilità in capo alla stessa per aver prodotto un danno pari a quanto percepito.

3. Parimenti il Collegio ritiene che la domanda attorea debba trovare conferma anche in ordine alla prospettata responsabilità del sig. Natoli.

Secondo l'art. 3 bis del d.lgs. n. 165/1999, applicabile *ratione temporis*, infatti,

“1. Gli organismi pagatori [...] possono, con apposita convenzione, incaricare <<Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA)>>, di cui al comma 2, ad effettuare, per conto dei propri utenti e sulla base di specifico mandato scritto, le seguenti attività:

a) tenere ed eventualmente conservare le scritture contabili;

b) assisterli nella elaborazione delle dichiarazioni di coltivazione e di produzione, delle domande di ammissione a benefici comunitari, nazionali e regionali e controllare la regolarità formale delle dichiarazioni immettendone i relativi dati nel sistema informativo attraverso le procedure del SIAN;

c) interrogare le banche dati del SIAN ai fini della consultazione dello stato di ciascuna pratica relativa ai propri associati; [...].

3. Per le attività di cui al comma 1, i Centri hanno, in particolare, la responsabilità della identificazione del produttore e dell'accertamento del titolo di conduzione dell'azienda, della corretta immissione dei dati, del rispetto per quanto di competenza delle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 1287/95 e n. 1663/95, nonché la facoltà di accedere alle banche dati del SIAN, esclusivamente per il tramite di procedure di interscambio dati. [...]”.

Il sig. Natoli, invece, quale titolare delle credenziali di accesso e responsabile del CAA che ha rilasciato, successivamente alla sua validazione, la DUP del sig. Liuzzo Scorpo e della Società, ha del tutto disatteso ai propri doveri,

assumendo un ruolo determinante nella produzione del danno erariale nei confronti dell'organismo pagatore, in quanto ha omesso il controllo sui titoli di conduzione dell'Azienda e, al contempo, ne ha dichiarato la sussistenza sul SIAN in fase di rilascio della domanda validata.

Benché di certo -come evidenziato dal Consiglio di Stato nella sentenza citata dal convenuto – non sia messo in dubbio che non spetta al responsabile del CAA o ai suoi operatori verificare la sussistenza dei requisiti sostanziali per la concessione dell'aiuto economico, altrettanto certo risulta il compito *“dell'accertamento del titolo di conduzione dell'azienda”*. Le argomentazioni fondate sulla richiamata pronuncia del Consiglio di Stato non colgono, infatti, nel segno. Con tale pronuncia, invero, è stato evidenziato come l'accertamento del possesso dei requisiti sostanziali di ammissibilità della domanda per l'ottenimento delle provvidenze economiche spetti all'organismo pagatore; si pensi ad esempio alle verifiche connesse al rispetto delle condizionalità o alla quantificazione di dette provvidenze tenuto conto dei titoli a disposizione. Competenza del tutto diversa è, invece, rappresentata dalla verifica della regolarità formale della documentazione prodotta a corredo della domanda come nel caso dell'accertamento dei titoli di conduzione dell'azienda.

A tale ultimo riguardo, diversamente da quanto vorrebbero far intendere le difese dei sig.ri Natoli e Costantini, il sistema delineato da tutte le disposizioni normative -sia di rango legislativo che regolamentare- non ha inteso attribuire ai CAA la funzione di “meri collettori”, “trasmettitori” o “vettori” della documentazione depositata dai produttori onerandoli, invece, “di dare certezza” (accertare appunto) all'Amministrazione erogatrice sul titolo di conduzione dell'Azienda che lo stesso CAA è, altresì, chiamato a custodire

(cfr. Corte dei conti Sez. d'Appello per la Regione Siciliana sent. 117/2021, Sez. giur. per la Regione Siciliana sent. 140/2021). Tale attività accertativa non può ovviamente limitarsi alla mera collezione dei titoli depositati dal produttore imponendo al CAA, invece, ulteriori attività di riscontro su detti titoli. Nel caso in esame, invece, come del resto confermato in sostanza dalla difesa dei sig.ri Costantini e Natoli, nessuna ulteriore attività di verifica è stata effettuata nei confronti di detti titoli.

Al riguardo, del tutto inconferenti risultano le prospettazioni difensive volte a traslare la responsabilità di detta attività su Agecontrol. Detto Ente, infatti, come emerge dallo stesso manuale sui controlli di secondo livello sui CAA, evidenzia come l'attività di controllo fosse effettuata a campione su alcuni CAA e, nel caso in esame, non vi è evidenza che il CAA in argomento sia stato oggetto di verifica sulle pratiche e negli anni in esame.

La prospettiva difensiva sul punto conferma, al contrario di quanto affermato dai convenuti, che l'attività di secondo livello era proprio tesa a verificare – oltre che l'idoneità della struttura – il corretto svolgimento delle attività poste in capo ai CAA e non all'Agecontrol. Anche dette prospettazioni difensive non risultano, conseguentemente, condivisibili.

Nel caso in esame risulta altrettanto che il sig. Natoli non ha effettuato verifiche di alcun tipo limitandosi a raccogliere i documenti depositati dai produttori ed abdicando intenzionalmente ai propri poteri-doveri di accertamento. Lo stesso responsabile ha, infatti, accettato la documentazione prodotta dal sig. Liuzzo Scorpo senza effettuare alcuna verifica e, in alcuni casi, nonostante la stessa non fosse neanche astrattamente idonea a corredare la domanda prodotta.

Ne sia riprova il fatto che il sig. Natoli, ancorché potesse accedere al Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), a sua volta interconnesso con l'Anagrafe Tributaria, i Nuclei Antifrode della Guardia di Finanza e dell'Arma dei carabinieri, l'INPS. e le Camere di Commercio (cfr. Corte dei conti Sez. Regione Siciliana sent. 1093/2021) non ha effettuato nessuna verifica sui contratti di affitto asseritamente registrati all'Agenzia delle Entrate e successivamente rivelatisi falsi. Inoltre, per stessa ammissione del sig. Natoli, con riguardo ai terreni demaniali, ha corredato le domande 2015 e 2016 con attestazioni nelle quali si dava espressamente atto che la concessione era ancora in corso di stipula ed altresì soggetta alle condizioni della corresponsione del canone, del deposito cauzionale nonché all'esito positivo dei controlli dell'ASP ed Antimafia. L'inidoneità anche astratta di dette attestazioni è, peraltro, confermata dalla possibilità -concretizzatasi nel caso in esame – che all'aggiudicazione non sia poi seguita anche la effettiva concessione di tutte le particelle di terreno ivi indicate.

A prescindere, quindi, da ogni approfondimento sull'idoneità astratta dei contratti c.d. di paschi-pascolo o sull'effettiva registrazione dei contratti con i sig.ri Marino-Tranchina, la documentazione depositata dalla Procura regionale, in sintesi, non soltanto consente di dimostrare che il rilascio della DUP validata e presentata dal sig. Liuzzo Scorpo sia stato effettuato dal sig. Natoli ma anche che quest'ultimo abbia posto in essere dolosamente una condotta atta ad occultare il danno e ad ostacolare l'accertamento dell'illecita percezione dei contributi pubblici.

Occorre rilevare, infatti, che i responsabili dei CAA, nel momento in cui inseriscono a sistema le DUP e i dati contenuti nelle schede di validazione (in

cui gli agricoltori elencano le superficie a qualunque titolo posseduto) stanno attestando di averle controllate, di averne acquisito le pertinenti documentazioni di supporto e di averne riscontrato il contenuto con i dati in possesso della Pubblica amministrazione, così portando gli Organismi pagatori a farvi affidamento per le successive erogazioni, anche in ragione del regime di silenzio assenso previsto dall'art. 14, comma 6, del D.Lgs. n. 99/2004.

Invece, dai riscontri effettuati dalle Forze dell'ordine, sostanzialmente confermate dalle difese del sig. Natoli, emerge chiaramente come nessun riscontro sia stato effettuato prima di procedere al rilascio delle citate DUP da parte della sig.ra Natoli all'esito della validazione delle stesse.

In conclusione, reputa il Collegio che il sig. Natoli abbia contribuito in maniera decisiva e consapevole, sia sotto il profilo oggettivo che sotto quello soggettivo, unitamente al sig. Liuzzo Scorpo, alla causazione del danno patito dall'AGEA e, pertanto, debba rispondere in solido al sig. Liuzzo Scorpo ed alla Società Nebrodi Allevamenti.

4. Con riferimento, infine, alla posizione del convenuto Costantini Massimo, il Collegio ritiene che la domanda attorea non possa trovare accoglimento.

Benché, come evidenziato, le difese dello stesso non siano risultate condivisibili specialmente con riguardo al ruolo degli operatori e dei responsabili dei CAA, non si ritiene, tuttavia, che parte attrice - diversamente da quanto occorso per il sig. Natoli - abbia fornito sufficiente prova della volontà di detto convenuto di concorrere con gli altri convenuti, anche soltanto nelle forme del dolo eventuale, al verificarsi del danno. In particolare, le

dichiarazioni del sig. Natoli sull'utilizzo delle credenziali del sig. Costantini a partire dal 2017 non consentono, infatti, di approdare all'utilizzo delle stesse da parte di detto convenuto prima di tale periodo, specie in considerazione delle diverse dichiarazioni rilasciate da numerosi individui in sede penale.

La documentazione prodotta dal sig. Costantini ha, infatti, consentito di provare che quest'ultimo, con un elevato grado di probabilità, non abbia quasi mai utilizzato le proprie credenziali ancorché lo stesso fosse a conoscenza dell'utilizzo delle stesse da parte di altri soggetti. Tale contegno, sebbene denoti una condotta colposa sostanziatesi nel totale disinteresse del sig. Costantini dagli obblighi di custodia delle proprie credenziali e dalla normale diligenza che lo stesso avrebbe dovuto mantenere, non assurge ai livelli di un consapevole concorso con la condotta degli altri convenuti ed al doloso contributo prospettato da parte attrice con l'atto introduttivo del presente giudizio.

5. In conclusione, il sig. Liuzzo Scorpo Giuseppe, la Nebrodi Allevamenti Cooperativa Agricola ed il sig. Natoli Giuseppe vanno condannati al pagamento di € 68.961,57 oltre alla rivalutazione monetaria, determinata secondo gli indici ISTAT, dalla data dei singoli pagamenti (come sopra indicati) alla data di pubblicazione della presente sentenza, e degli interessi legali sull'importo rivalutato, decorrenti dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino all'effettivo soddisfo.

Non sussiste, invece, la responsabilità amministrativa di Costantini Massimo che va assolta da ogni addebito e, ai sensi dell'art. 31, co. 2 del c.g.c., devono liquidarsi in suo favore le spese di giudizio, come da dispositivo.

Restano assorbite le ulteriori questioni

Per il resto, le altre spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate a favore dello Stato, pure come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana, in parziale accoglimento della proposta della Procura regionale, definitivamente pronunciando:

a) dichiara la responsabilità amministrativa del sig. Liuzzo Scorpo Giuseppe, della NEBRODI ALLEVAMENTI Cooperativa Agricola e di Natoli Giuseppe e per l'effetto li condanna al pagamento, in solido tra loro, in favore dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (A.G.E.A.), della complessiva somma di € 68.961,57 (euro sessantomilanovecentosessantantuno/57centesimi) maggiorata della rivalutazione monetaria, dalla data del pagamento dei contributi comunitari illecitamente ottenuti di cui in motivazione, alla data di pubblicazione della presente sentenza, e degli interessi legali, sulla somma così rivalutata, dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino all'effettivo soddisfo;

b) condanna il sig. Liuzzo Scorpo Giuseppe, NEBRODI ALLEVAMENTI Cooperativa Agricola ed il sig. Natoli Giuseppe in solido tra loro, al pagamento in favore dello Stato delle spese di giustizia liquidate in € 1.705,59 (euro millesettecentocinque/59centesimi);

c) dichiara esente da responsabilità amministrativa il sig. Costantini Massimo e liquida in suo favore, a carico dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (A.G.E.A.), in € 3.000,00 comprensive di spese generali oltre IVA e CPA se dovuti.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

